

Spett.le **AZIENDA CLIENTE**

OGGETTO: informativa ambientale 10/13 Data: 10/06/2013

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)si parte dal 13 giugno

Gentili Clienti,

Dal 13 giugno 2013 entra in vigore il regolamento sull'autorizzazione unica ambientale approvato con Dpr 13 marzo 2013, n. 59.

Il regolamento consente, alle <u>piccole e medie imprese</u> di semplificare 7 adempimenti ambientali racchiudendoli in un unico provvedimento.

- L'Autorizzazione unica ambientale è il provvedimento che incorpora in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore (come il Dlgs 152/2006). Il Dpr individua le sette autorizzazioni che possono essere assorbite dall'Aua, alle quali si aggiungono gli altri permessi eventualmente individuati da fonti normative di Regioni e Province autonome.
- Possono richiedere l'AUA le piccole e medie imprese come definite dal Dm 18 aprile 2005 e gli impianti non soggetti alla disciplina dell'AIA (Autorizzazione integrata ambientale) e non sottoposti a VIA.

Dm 18 aprile 2005, articolo 2

- "1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:
- a) hanno meno di 250 occupati, e
- b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
- 2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:
- a) ha meno di 50 occupati, e
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
- 3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:
- a) ha meno di 10 occupati, e
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
 - La domanda deve essere presentata allo Sportello unico per le attività produttive. Trascorsi 30 giorni senza richiesta di integrazioni, la domanda si intende regolarmente presentata.
 - La richiesta deve avvenire in occasione della scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito. La domanda di AUA deve essere inoltrata per il rilascio, il rinnovo o l'aggiornamento di uno o più dei 7 titoli abilitativi elencati nell'articolo 3 del regolamento.



- 1. autorizzazione agli scarichi (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del Dlgs 152/2006);
- **2.** comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del Dlgs 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b, c) e piccole aziende agroalimentari);
- 3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera (articolo 269, Dlgs 152/2006);
- **4.** autorizzazione generale in deroga per gli impianti a emissioni scarsamente rilevanti di cui all'articolo 272 del Dlgs 152/2006);
- **5.** comunicazione o nulla osta per le emissioni sonore relativamente alle attività produttive o edilizie ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- **6.** autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (articolo 9 del Dlgs 27 gennaio 1992, n. 99);
- **7.** comunicazioni in materia di rifiuti: auto smaltimento rifiuti ed esercizio di operazioni di recupero di rifiuti (pericolosi e non), articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

In caso di rilascio, rinnovo o aggiornamento di **uno solo** dei titoli abilitativi previsti dal regolamento, i gestori degli impianti hanno facoltà di chiedere o non chiedere l'AUA.

- Se il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) e le leggi statali o regionali stabiliscono che la Via sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale, l'AUA non può essere richiesta. In caso di sottoposizione del progetto a "verifica di assoggettabilità" a VIA, occorre che la verifica si sia conclusa con un decreto negativo per poter procedere con l'AUA.
- Con un decreto ministeriale sarà approvato un modello-tipo per la richiesta dell'AUA. Nel frattempo la domanda deve essere presentata al Suap corredata da tutti i documenti richiesti dalle norme di settore in relazione ai vari provvedimenti che il soggetto richiede.
- Se l'AUA sostituisce atti ambientali per i quali la conclusione del procedimento è inferiore o pari a 90 giorni, l'Autorità competente adotta il provvedimento finale entro 90 giorni e lo trasmette al Suap che rilascia il titolo. Resta ferma la possibilità di indire la conferenza dei servizi o l'obbligo se previsto dalla legge. Se l'AUA sostituisce titoli abilitativi ambientali per i quali la conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, il Suap indice entro 30 giorni la conferenza dei servizi. L'Autorità competente adotta l'AUA entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, salve integrazioni. Le spese e i diritti sono quelli previsti per i vari provvedimenti più eventuali diritti di istruttoria. La somma totale dei costi istruttori però non può superare la somma totale di quello il soggetto già pagava per i vari titoli oggetto dell'AUA prima dell'entrata in vigore della disciplina.
- L'AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio. In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, Dlgs 152/2006) i gestori degli impianti almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all'Autorità competente. La dichiarazione non influenza la durata complessiva dell'AUA. Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

Per qualsiasi informazione, si prega di rivolgersi al tecnico Valentina Ghelli i cui riferimenti sono: ghelli@rely-on.it, Tel 331/7567141

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti .

Valentina Ghelli

Cristiano Battelli



Seles Class